BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 09:03:10 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
04.11.2026 15:33:50 UTC

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2026
404/2026/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLA PRIMA ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026 N. 21, IN MATERIA DI PREZZI MINIMI GARANTITI PER L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE ALIMENTATI DA BIOGAS, BIOLIQUIDI SOSTENIBILI E BIOMASSE SOLIDE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1406ª riunione del 3 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2022/11568 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95 (di seguito: decreto-legge 57/23);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, recante attuazione della legge 296/06, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012;

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Bilanciamento o TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2020-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/com, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel, recante la determinazione dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 305/2024/R/eel, recante l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse solide (di seguito: deliberazione 305/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 306/2024/R/eel, recante la determinazione dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili (di seguito: deliberazione 306/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 518/2024/R/eel, recante l'aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili (di seguito: deliberazione 518/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2026, 174/2026/R/eel, recante la prima attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21/26 in materia di prezzi minimi garantiti per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione alimentati da biogas, bioliquidi sostenibili e biomasse solide (di seguito: deliberazione 174/2026/R/eel);
- la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo del 6 agosto 2026, 321/2026/I/eel, in merito ai prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili (di seguito: segnalazione 321/2026/I/eel);
- la Nota metodologica relativa al calcolo delle ore equivalenti per gli impianti remunerati con il meccanismo dei BIO-PMG, pubblicata dal Gestore dei Servizi

Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) in data 3 luglio 2026 (di seguito: Nota metodologica BIO-PMG);
- la lettera del GSE del 30 settembre 2026 (prot. Autorità 75458) avente ad oggetto chiarimenti interpretativi in merito all'articolo 3.5 dell'Allegato A alla deliberazione 174/2026/R/eel (di seguito: nota del 30 settembre 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 ha modificato l'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 28/11, fissando i criteri per la definizione di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biogas e biomassa in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima disposizione (28 luglio 2023), i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2029;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23 ha esteso il regime dei prezzi minimi garantiti – definiti sulla base dei criteri di cui al precedente alinea – agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, a condizione che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 199/21;
- con la deliberazione 132/2024/R/eel (successivamente modificata con la deliberazione 305/2024/R/eel), l'Autorità ha definito i prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biogas e biomasse solide, in attuazione dell'articolo 3-ter del decreto-legge 57/23;
- con la deliberazione 306/2024/R/eel (successivamente modificata con la deliberazione 518/2024/R/eel), l'Autorità ha definito i prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 181/23;
- l'articolo 5 del decreto-legge 21/26 ha ulteriormente modificato l'articolo 24 del decreto legislativo 28/11 e l'articolo 5 del decreto-legge 181/23, definendo un tendenziale di spesa e prevedendo che i prezzi minimi garantiti siano riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, tenendo conto delle esigenze di copertura della domanda attesa e delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione. In particolare:
 - nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa, tenendo conto della stima del costo del meccanismo da definirsi (a cura del medesimo GSE) entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre e a partire dal numero di ore di funzionamento del medesimo processo produttivo;
 - nel caso degli altri impianti di produzione, il numero massimo di ore equivalenti su base semestrale è definito dal GSE con riferimento al tendenziale di spesa, tenendo conto della stima del costo del meccanismo da

definirsi (a cura del medesimo GSE) entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre e a partire dalle ore individuate da Terna al fine di assicurare il contributo di questi impianti alla flessibilità del sistema e di rispettare i vincoli di permanenza in servizio degli impianti stessi, tenendo altresì conto dell'eventuale necessità di utilizzo di combustibili di origine fossile nelle fasi di accensione e spegnimento e della quota massima di utilizzo di tali combustibili prevista dalla normativa vigente;

- l'articolo 5 del decreto-legge 21/26 ha infine previsto che, qualora dalle valutazioni del GSE emerga la possibilità del mancato perseguimento del "tendenziale di spesa", il numero delle ore equivalenti su base semestrale sia ridefinito in riduzione secondo il seguente criterio: l'eventuale riduzione, fino all'azzeramento, si applica prioritariamente agli impianti di produzione non asserviti a un processo produttivo; in subordine, agli impianti asserviti a un processo produttivo; infine, a partire da quelli non asserviti a un processo produttivo, agli impianti da filiera come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016;
- con la deliberazione 174/2026/R/eel, l'Autorità ha conseguentemente aggiornato i prezzi minimi garantiti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, da biogas e biomasse solide, in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 21/26;
- più in dettaglio, con la deliberazione 174/2026/R/eel l'Autorità ha:
 - aggiornato la formula di calcolo della parte dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi fissi operativi degli impianti di produzione, al fine di renderla coerente con le ore equivalenti di funzionamento previste per ciascun impianto;
 - previsto che le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti aggiornate si applichino a partire dal 1° luglio 2026; e che fino al 30 giugno 2026 continuino ad applicarsi le formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti in vigore nel primo trimestre 2026;
 - introdotto alcune specifiche, nel caso di impianti collegati a una utenza solo dal punto di vista elettrico, ai fini della valutazione delle condizioni per l'individuazione di un "impianto asservito a un processo produttivo";
 - specificato che il GSE consideri come "impianti da filiera" e "impianti da bioliquidi sostenibili da filiera" gli impianti che hanno ottenuto la pertinente certificazione riferita alla produzione dell'anno precedente;
- inoltre, con la deliberazione 174/2026/R/eel, l'Autorità, riscontrato il fatto che la formula per la determinazione dei ricavi convenzionali vigente, come segnalato da alcuni operatori, penalizza gli impianti che prelevano energia elettrica dalla rete per alimentare i servizi ausiliari rispetto a quelli che alimentano i servizi ausiliari in autoconsumo, ha introdotto una formulazione specifica per il calcolo di tali ricavi convenzionali, al fine di consentire il più possibile l'equiparazione tra le diverse configurazioni impiantistiche esistenti per l'alimentazione dei servizi ausiliari; tale

nuova formulazione è stata inserita nelle nuove disposizioni vigenti dal 1° luglio 2026.

CONSIDERATO CHE:

- stante i tempi ristretti previsti dal decreto-legge 21/26 per l'entrata in vigore dei nuovi prezzi minimi garantiti, la deliberazione 174/2026/R/eel è stata adottata in via d'urgenza, senza una precedente consultazione: al fine di assicurare la partecipazione dei soggetti interessati, ai sensi della deliberazione 649/2014/A, è stato quindi assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni al fine di confermare o modificare la disciplina adottata d'urgenza con la citata deliberazione 174/2026/R/eel;
- nell'ambito delle osservazioni pervenute, alcuni operatori hanno richiesto che la deliberazione 174/2026/R/eel riporti esplicitamente quanto già previsto dal decreto-legge 21/26, cioè che:
 - nel caso di impianti alimentati da biogas o biomasse, la riduzione delle ore equivalenti trovi applicazione, per gli impianti che abbiano rinunciato ad incentivi, a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo in essere prima della rinuncia ai fini dell'accesso al meccanismo dei prezzi minimi garantiti;
 - nel caso di impianti alimentati da bioliquidi, la riduzione delle ore equivalenti si applichi a decorrere dalla data di scadenza del meccanismo di incentivazione eventualmente in essere;
- altri operatori ritengono che i nuovi prezzi minimi garantiti (resi coerenti con la definizione delle ore equivalenti di funzionamento per ciascun impianto) non debbano trovare applicazione nei confronti degli impianti il cui precedente incentivo non sia ancora giunto a naturale scadenza;
- in relazione alle formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti:
 - alcuni operatori hanno suggerito di specificare che i nuovi prezzi minimi garantiti (resi coerenti con la definizione delle ore equivalenti di funzionamento per ciascun impianto) trovino applicazione solo nel caso in cui il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) accerti il superamento dei tendenziali di spesa previsti dal decreto-legge 21/26;
 - alcuni operatori hanno chiesto di prevedere che i coefficienti moltiplicativi parametrati alle ore equivalenti, applicati alla parte dei prezzi minimi garantiti a copertura dei costi fissi operativi, non possano essere inferiori a uno;
 - un operatore ha proposto di aggiungere una componente addizionale fissa, finalizzata a coprire i costi di ammortamento (per gli impianti con convenzione originaria in essere) e di locazione delle aree dove sono ubicati gli impianti, quantificabile rispettivamente in 300,00 € e 100,00 € per ogni kW elettrico di potenza nominale installata;
 - il medesimo operatore ha proposto, altresì, di rettificare in funzione delle ore equivalenti anche le componenti "MANord", "add" e "Pcert", in quanto sono tutte variabili composte da una rilevante parte di costi fissi che prescindono dalle ore effettive di esercizio;

 - un altro operatore ha evidenziato che la percentuale di ceneri derivante dalla combustione della frazione biodegradabile dei rifiuti, per gli impianti di potenza maggiore di 15 MW, è significativamente più alta rispetto al 4% utilizzato nella deliberazione 132/2024/R/eel per il calcolo dei costi di gestione e smaltimento delle ceneri di combustione, perché si fa riferimento al cippato di legno. Secondo tale operatore, i costi di gestione e smaltimento delle ceneri per gli impianti a rifiuti dovrebbero essere moltiplicati per un fattore, compreso tra 5 e 6, che rispecchi la maggiore percentuale di ceneri nei rifiuti rispetto al legno;
- in relazione alla determinazione delle ore equivalenti:
 - alcuni operatori hanno chiesto che il GSE non effettui il calcolo delle ore equivalenti qualora non preveda il superamento dei tendenziali di spesa;
 - alcuni operatori hanno chiesto di prevedere che l'eventuale disavanzo di ore equivalenti non sfruttate dal singolo impianto nell'anno di competenza possa essere recuperato nei periodi successivi;
 - altri operatori chiedono la possibilità di recupero, nell'anno successivo, delle sole ore equivalenti non utilizzate per cause oggettive, impreviste o non imputabili all'operatore, come guasti, manutenzioni straordinarie o altre circostanze eccezionali;
 - alcuni operatori segnalano l'esigenza di chiarire qual è l'effettivo ordine di applicazione delle riduzioni delle ore equivalenti nei casi di superamento dei tendenziali di spesa;
- in relazione alla definizione di "impianto asservito":
 - molti operatori ritengono opportuno chiarire che un impianto collegato a una rete di teleriscaldamento debba essere considerato a tutti gli effetti un "impianto asservito";
 - un operatore ritiene che, per individuare l'asservimento di tipo elettrico, l'aggravio dei costi per l'esecuzione del ciclo produttivo dovrebbe risultare sempre verificato, perché viene meno il risparmio sull'acquisto di energia dalla rete;
 - alcuni operatori suggeriscono che il GSE classifichi tra gli impianti asserviti dal punto di vista termico quelli che – in sede di procedura di qualifica ai fini dell'applicazione dei prezzi minimi garantiti – hanno dichiarato di essere in assetto cogenerativo e possono dimostrare una cessione di calore nell'anno precedente a quello di riferimento tramite criteri oggettivi basati su contratti di fornitura e misure;
 - un operatore ritiene che un impianto di cogenerazione di potenza elettrica inferiore a 1 MW sia sempre considerato asservito, almeno nelle mensilità in cui risulti un effettivo fabbisogno termico utile da parte dell'utenza termica servita;
- in relazione all'individuazione del "processo produttivo" asservito all'impianto di produzione, un operatore propone di chiarire che per "processo produttivo" debba intendersi l'insieme delle attività industriali svolte all'interno del sito produttivo, comprensive delle attività principali, delle attività ausiliarie e dei servizi tecnologici e ambientali funzionalmente connessi al ciclo produttivo, anche quando tali attività non siano esercite in modo contemporaneo;

- in merito alla quantificazione dell'energia elettrica avente diritto ai prezzi minimi garantiti, alcuni operatori hanno chiesto di chiarire che tra gli impianti alimentati da biomassa rientrano anche gli impianti che utilizzano rifiuti biodegradabili o biomasse-rifiuto, per i quali il meccanismo dei prezzi minimi garantiti trova applicazione limitatamente alla quota di energia elettrica attribuibile alla frazione biodegradabile;
- numerosi operatori hanno segnalato che:
 - negli ultimi anni, i produttori non hanno più chiesto la certificazione da filiera dei combustibili;
 - le certificazioni relative ad un dato anno spesso non sono rilasciate entro la fine del primo semestre dell'anno successivo,

 chiedendo una modifica dell'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel e dell'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel, laddove si prevede che, in ciascun anno, il GSE consideri come "impianti da filiera" e "impianti da bioliquidi sostenibili da filiera" gli impianti che hanno ottenuto la pertinente certificazione riferita alla produzione dell'anno precedente;
- in relazione al calcolo dei ricavi convenzionali, alcuni operatori hanno chiesto di precisare che l'energia elettrica sulla quale il produttore non ha diritto ai prezzi minimi garantiti sia esclusa anche dai ricavi convenzionali, così come viene esclusa dai ricavi minimi garantiti, in modo da non determinare distorsioni nel calcolo degli importi spettanti a conguaglio;
- al riguardo, anche il GSE, con la nota del 30 settembre 2026, ha evidenziato che il confronto tra ricavi minimi garantiti e ricavi convenzionali debba essere effettuato sul medesimo volume di energia, evitando che, ai fini della determinazione dei ricavi convenzionali, vengano considerate quantità che non hanno titolo ad accedere al beneficio dei prezzi minimi garantiti;
- in merito alla convenzione da sottoscrivere con il GSE:
 - alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza di regolare il trattamento degli impianti di produzione che utilizzano più combustibili appartenenti a categorie differenti;
 - alcuni operatori hanno chiesto di precisare che, a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione 174/2026/R/eel, sia sufficiente aggiornare la convenzione già in essere, senza la necessità di stipulare una nuova convenzione;
- un operatore ha chiesto di prevedere che la modifica della formula per il calcolo dei ricavi convenzionali, prevista per tener conto degli impianti di produzione che prelevano energia elettrica dalla rete da un punto di connessione separato per alimentare i servizi ausiliari, sia applicata anche con riferimento agli anni 2024 e 2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella Nota metodologica BIO-PMG, al paragrafo 4, il GSE prevede di effettuare il calcolo delle ore equivalenti per gli impianti di produzione "*qualora la stima del costo per l'anno N risulti superiore al tendenziale previsto per il medesimo anno*"; tali ore

equivalenti sono definite tenendo anche conto delle priorità di riduzione richiamate dall'articolo 5 del decreto-legge 21/26;

- la quantificazione delle ore equivalenti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21/26, è attribuita dal legislatore al GSE ed è effettuata dal medesimo GSE, tra l'altro, con riferimento al tendenziale di spesa, tenendo conto della stima del costo del meccanismo da definirsi (a cura del medesimo GSE) entro la metà del mese antecedente all'inizio di ciascun semestre;
- la suddetta applicazione metodologica implica che le nuove formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti parametrate alle ore equivalenti, così come aggiornate a seguito dell'adozione della deliberazione 174/2026/R/eel, siano applicabili solo per gli impianti per i quali il GSE quantifica le ore equivalenti; ciò comporta altresì che non servano ulteriori precisazioni, rispetto a quelle già previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21/26, in relazione agli impianti di produzione per i quali non è ancora terminato il periodo di diritto dei precedenti incentivi (ivi inclusi gli impianti alimentati da biogas e biomasse che vi hanno rinunciato) in quanto per essi il GSE non determina le ore equivalenti;
- al fine di evitare disparità di trattamento e al fine di calcolare correttamente gli importi spettanti a conguaglio ai produttori, la quantità di energia elettrica sottostante al calcolo dei ricavi minimi garantiti deve necessariamente coincidere con la quantità di energia elettrica sottostante al calcolo dei ricavi convenzionali;
- il principio di cui al precedente alinea è alla base della corretta applicazione dei prezzi minimi garantiti, fin dalla loro prima applicazione (quindi anche prima dell'adozione della deliberazione 174/2026/R/eel); tale principio chiarisce i dubbi interpretativi segnalati da alcuni operatori nel corso della consultazione come richiamati nel precedente gruppo di considerati;
- alcune richieste formulate dai soggetti intervenuti durante la consultazione (ad esempio, l'ordine di applicazione delle riduzioni delle ore equivalenti nei casi di superamento dei tendenziali di spesa) esulano dalle competenze attribuite dal legislatore all'Autorità in quanto inerenti all'interpretazione delle disposizioni di legge.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la segnalazione 321/2026/I/eel, l'Autorità ha evidenziato che:
 - sulla base dei dati resi disponibili dal GSE, la riduzione delle ore equivalenti di alcuni impianti a bioliquidi, si aggira, per il secondo semestre 2026, intorno all'85 - 90% delle ore;
 - di conseguenza, a fronte di bassi valori delle ore equivalenti (Heq), i prezzi minimi garantiti assumono valori molto elevati, a causa dell'incremento della componente a copertura dei costi fissi operativi che, per gli impianti a bioliquidi, è moltiplicata per il rapporto 3.000/Heq;
 - tale effetto, in presenza di un tendenziale di spesa, non comporta maggiori oneri in capo alla collettività ma solo una distribuzione poco efficiente delle risorse economiche disponibili,

e pertanto ha sottoposto all'attenzione del Parlamento e del Governo l'opportunità di prevedere un intervento legislativo volto a rendere più efficiente il meccanismo, ad esempio, attraverso l'introduzione di una limitazione inferiore alle ore equivalenti di funzionamento al di sotto della quale la copertura dei costi di funzionamento di un impianto non sia più garantita.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti:
 - aggiornare le formule per la determinazione delle componenti a copertura dei costi fissi operativi, prevedendo che le nuove formule siano parametrate alle ore equivalenti solo per gli impianti di produzione per i quali il GSE determina le ore equivalenti;
 - non accogliere la proposta di prevedere un limite minimo al coefficiente correttivo legato alle ore equivalenti. Le nuove formule di calcolo, infatti, consentono il recupero dei costi fissi operativi standard già determinati con la deliberazione 132/2024/R/eel e con la deliberazione 306/2024/R/eel sulla base dei rapporti predisposti da Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.;
- in relazione alla determinazione delle ore equivalenti:
 - non accogliere la proposta di spostare ad annualità successive l'eventuale disavanzo di ore equivalenti non sfruttate nell'anno di competenza, in quanto non compatibile con le disposizioni del decreto-legge 21/26;
- in relazione alla definizione di "impianto asservito":
 - precisare, accogliendo il suggerimento pervenuto in consultazione, che un impianto collegato a una rete di teleriscaldamento rientri tra gli impianti termicamente asserviti, ferma restando l'eventuale definizione dell'entità dell'asservimento a cura del GSE;
 - rimettere all'attenzione del GSE le proposte relative alle modalità operative di classificazione degli impianti asserviti, in quanto relative ad aspetti operativi di competenza del medesimo GSE;
- in relazione alla certificazione da filiera, accogliere le osservazioni ricevute in consultazione, prevedendo che, per gli anni 2026 e 2027, siano classificati come "impianti da filiera" e "impianti da bioliquidi sostenibili da filiera" gli impianti per i quali è stata chiesta la certificazione nei medesimi anni ed è stata già ottenuta la certificazione in almeno un anno nel periodo 2019-2026 a parità di combustibili utilizzati; ciò consente di evitare di escludere dal novero degli impianti da filiera gli impianti per i quali i produttori non hanno chiesto la certificazione per l'anno 2025 non avendone alcuna utilità e in assenza delle disposizioni del decreto-legge 21/26;
- in merito alla segnalazione sugli impianti ibridi, non modificare gli allegati alla deliberazione 174/2026/R/eel, poiché l'articolo 1, comma 1.2, dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel già prevede che nel caso di impianti ibridi, ivi inclusi gli impianti di produzione alimentati da rifiuti, la remunerazione di cui al comma 1.1 è riconosciuta per la sola frazione della produzione netta di energia elettrica imputabile alle fonti rinnovabili. Tale disposizione implica che, per tali impianti, la

quota di produzione netta di energia elettrica da utilizzare per il calcolo dei ricavi minimi garantiti e dei ricavi convenzionali sia pari alla quota di produzione netta di energia elettrica attribuibile alla frazione biodegradabile dei rifiuti;

- in relazione agli impianti di produzione per i quali l'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari viene prelevata dalla rete anziché dall'impianto stesso, accogliere la richiesta di prevedere che il GSE adotti il criterio di calcolo dei ricavi convenzionali rivisto con la deliberazione 174/2026/R/eel anche con riferimento ai periodi antecedenti al 1° luglio 2026. Ciò è diretta conseguenza del fatto che, come evidenziato nel penultimo gruppo di considerati, la quantità di energia elettrica sottostante al calcolo dei ricavi minimi garantiti deve necessariamente coincidere con la quantità di energia elettrica sottostante al calcolo dei ricavi convenzionali;
- più in generale, in merito alle segnalazioni pervenute con riferimento al calcolo dei ricavi convenzionali, prevedere che il GSE in tutte le applicazioni delle deliberazioni 132/2024/R/eel e 306/2024/R/eel, qualora non già effettuato, determini i ricavi convenzionali e i ricavi minimi garantiti facendo riferimento all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete che accede ai prezzi minimi garantiti;
- correggere un errore materiale presente all'articolo 2, comma 2.1, paragrafo 2), lettera g), dell'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel;
- assumere il provvedimento finale, a seguito della consultazione postuma di cui alla deliberazione 174/2026/R/eel, pur in assenza di eventuali interventi correttivi al meccanismo dei prezzi minimi garantiti, quali suggeriti al Governo e al Parlamento con la segnalazione 321/2026/I/eel, dovendo comunque dare attuazione alle disposizioni normative al momento vigenti;
- rinviare ad un successivo provvedimento, preceduto da apposita consultazione, l'eventuale revisione delle formule di calcolo dei prezzi minimi garantiti e dei parametri numerici convenzionali in esse contenuti, a partire dai dati disponibili a seguito dei primi tre anni di applicazione dei prezzi minimi garantiti e tenendo conto degli spunti pervenuti a seguito della deliberazione 174/2026/R/eel

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel, recante le "Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23", con l'*Allegato A* alla presente deliberazione avente pari titolo, con effetti dal 1° luglio 2026;
2. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 306/2024/R/eel, recante le "Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181", con l'*Allegato B* alla presente deliberazione avente pari titolo, con effetti dal 1° luglio 2026;

3. di prevedere che il GSE effettui i conguagli, in relazione agli impianti di produzione per i quali l'energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari viene prelevata dalla rete anziché dall'impianto stesso, adottando il criterio di calcolo dei ricavi convenzionali rivisto con la deliberazione 174/2026/R/eel, anche con riferimento ai periodi antecedenti al 1° luglio 2026;
4. di prevedere, più in generale, che il GSE in tutte le applicazioni delle deliberazioni 132/2024/R/eel e 306/2024/R/eel, per tutto il periodo in cui producono effetti, qualora non già effettuato, determini i ricavi convenzionali e i ricavi minimi garantiti facendo riferimento all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete che accede ai prezzi minimi garantiti;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua